

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2944

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PALOMBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 2004

—————

Modifica dell’articolo 82 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 1, ha reso applicabili i benefici dettati dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, con decorrenza dal 1° gennaio 1990, al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonché ai destinatari della già citata legge 20 ottobre 1990, n. 302.

Tale disposizione fu messa a punto e inserita nella legge finanziaria del 2001 (legge 23 dicembre 1998, n. 388), anche a seguito della forte e ferma critica operata dai familiari delle vittime, dalle associazioni di sostegno e dalle organizzazioni sindacali del settore.

Si raggiunse così lo scopo di parificare i benefici attribuiti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, atteso che nel tempo si era determinata una sperequazione di trattamento giuridico-economico a danno delle vittime della criminalità organizzata.

Il differente trattamento riservato a queste ultime vittime configurava una distinzione «morale» insostenibile. Ciò perchè il personale superstite e gli eredi di quello ucciso da mano criminale restava confinato in una sorta di seconda categoria collegata alla matrice degli autori del crimine. Questi in quanto appartenenti alla «criminalità organizzata» e non al «terrorismo» appariva che arrecassero un danno ai difensori della nostra libertà meritevole da parte dello Stato di un risarcimento inferiore, rispetto a quello riservato alle corrispondenti vittime del terrorismo ed eredi.

L'equiparazione, che ha sanato nel 2001 l'ingiustificata distinzione fra le vittime del terrore e del crimine, non è però sufficiente.

Restano, infatti, escluse le vittime della criminalità organizzata e i loro superstiti, il cui *status* è connesso a fatti avvenuti tra il 1° gennaio 1967 e il 31 dicembre 1989.

Si tratta delle «prime» vittime della schiera di servitori della Repubblica, che negli anni, con abnegazione ed in silenzio, hanno offerto la loro vita per salvare la libertà e la vita di tutti gli italiani.

I superstiti, feriti e mutilati, e gli eredi dei morti nelle medesime circostanze di servizio occorse fra il 1967 e il 1989, non hanno mai goduto agevolazioni di alcun genere e hanno affrontato in silenzio inanerrabili sacrifici morali ed economici, conservando intatta la dignità, che li contraddistingue e che non merita di essere ulteriormente discriminata ed umiliata con l'indifferenza della politica e dello Stato, mentre tutti i cittadini sono dalla loro parte.

Con questo disegno di legge, intendo proporre e conseguire la parificazione dei trattamenti giuridici ed economici, fra tutte le vittime e superstiti del terrorismo e della criminalità organizzata. L'abolizione delle discriminazioni scaturite dalla *ratio* ragionieristica legata agli aridi schemi di bilancio non è più procrastinabile, perchè sempre più si addensano le minacce del male sulla libera e pacifica convivenza dei cittadini. Occorre un chiaro e deciso segnale da parte della politica e dello Stato, perchè sia evidente che mentre, da un lato, sono ferme ed inamovibili la prevenzione e la repressione di ogni forma di criminalità, dall'altro, la tutela giuridica ed economica è garantita nello stesso modo a tutti i servitori dello Stato e ai loro superstiti in questione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

«1. Al personale cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere, e ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonché ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è assicurata, a decorrere dal 1° gennaio 1967, l'applicazione dei benefici previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407».

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutato in 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

